## **Approfondimento**

## Cassazione Penale sez. 4, 12 marzo 2021 nº 9824

Nell'ambito del dibattito suscitato dall'emergenza caldo della stagione estiva in atto, con riguardo in particolare al ruolo del datore di lavoro nel prevenire eventuali infortuni e malori, risulta interessante la lettura di una recente sentenza della Cassazione penale (9824/2021) riguardante un caso di colpo di calore mortale di un operaio edile.

Il fatto oggetto del giudizio, così come accertato dalle sentenze di primo e secondo grado, può essere così riassunto: un operaio edile veniva adibito al riempimento con pietre del cono centrale di un trullo in ristrutturazione. Lasciato solo in cantiere dal datore di lavoro, veniva da quest'ultimo contattato telefonicamente; non ricevendo risposta, il titolare lo trovava sul terrazzino del trullo in preda ad un malore. In attesa dei soccorsi il datore di lavoro aveva tentato la rianimazione, ma anche l'intervento del personale sanitario non servì ad evitare il decesso. All'interno dell'auto del lavoratore venivano ritrovate bottiglie vuote di vario tipo di alcolici e superalcolici. La sentenza di primo grado aveva concluso che la morte del lavoratore fosse stata provocata da insufficienza cardiorespiratoria acuta da colpo di calore, in soggetto peraltro affetto da miocardiosclerosi, in stato di intossicazione da alcool, la cui assunzione aveva provocato la vasodilatazione sinergica al collasso.

Ciò premesso il Tribunale di Brindisi individuava gli elementi di colpa ascrivibili al datore di lavoro nell'aver consentito l'attività lavorativa in condizioni climatiche avverse per le elevate temperature, nel non aver fornito adeguato copricapo, nel non aver vigilato che il medesimo venisse utilizzato, nel non aver vigilato sull'assunzione di alcolici, nel non aver rispettato la scadenza annuale della visita periodica, con la quale sarebbe potuto emergere l'etilismo cronico del soggetto.

La sentenza di secondo grado, della Corte di appello di Lecce, pur confermando la responsabilità datoriale, escludeva che potesse considerarsi rilevante il ritardo nella visita periodica annuale e la mancata vigilanza in merito all'assunzione di alcool, visto l'interesse del lavoratore ad occultarla, addebitando al datore di lavoro i seguenti profili di colpa generica e specifica:

- non aver programmato l'attività lavorativa in moda da impedire ai dipendenti di permanere nel luogo di lavoro nell'orario più caldo <u>a prescindere dall'assenza dell'allerta meteo della Protezione</u> <u>Civile</u>;
- 2. mancata vigilanza sull'uso del copricapo da parte dell'operai addetto ai lavori in quota (essendo stato invece acclarato che il medesimo era stato fornito), utile ad attenuare gli effetti negativi dell'esposizione ai raggi solari, ex art. 111 comma 7 D. Lgs. 81/2008.

La Corte di Cassazione, affrontando gli elementi di colpa così come ricostruiti nel giudizio di merito, in primo luogo esclude il profilo di colpa specifica di cui all'art. 111 comma 7, applicabile appunto ai soli casi di lavori in quota, dovendo escludersi che nel caso di specie vi fosse la necessaria altezza superiore ai 2 metri da un piano stabile di lavoro, secondo quanto previsto dal campo di applicazione del Capo II Titolo IV D. Lgs. 81/2008.

E' proprio con riguardo alla colpa generica, tuttavia, che la sentenza in commento risulta di maggior interesse. Entrambe le pronunce di merito, infatti, addebitano al datore di lavoro di non aver impedito all'operaio di lavorare nelle ore più calde. Secondo la Cassazione si tratta di una contestazione che contiene un rimprovero di negligenza ed imprudenza e che presuppone la violazione di una regola cautelare sostanzialmente rinvenuta nella "nella necessità di valutare in concreto la compatibilità delle condizioni atmosferiche con l'attività svolta, in modo da modo da non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.".

La Corte di legittimità dopo aver ricordato che tale colpa, in quanto appunto generica, deve essere ricondotta a parametri di **prevedibilità ed evitabilità** (pena in caso contrario l'applicazione di un mero giudizio *ex post*) precisa: "allora, per elidere la vaghezza di un simile norma comportamentale, tenendo presente la pluralità dei fattori che determinano la condizione meteorologica sfavorevole, non dipendente solo dalla temperatura (o, per ipotesi, dalla presenza di precipitazioni), ma anche dal vento, dall'umidità dell'aria, dalla tipologia dell'area interessata, occorre che, in concreto, il datore di lavoro possa riferirsi ad un quadro meteorologico valutato in modo tecnico e non empirico ed individualistico, che tenga conto dei fattori generali e di quelli specifici e che sia sintetizzato in una previsione che, laddove determinati valori soglia siano superati in quel preciso contesto territoriale, implichi il rispetto di una serie di raccomandazioni generali impartite dall'autorità competente sul comportamento da tenere in simili condizioni climatiche. Agevola l'individuazione del contenuto della regola cautelare il riferimento alle situazioni di 'allerta meteo' del Dipartimento della protezione civile, ma possono essere tenute in considerazione anche altre forme di allertamento, eventualmente locale, con cui venga reso noto che una determinata condizione climatica prevista potrà comportare problemi per la salute."

A giudizio della Corte, invece, nel caso osservato il rimprovero mosso dalle corti di merito si basava semplicemente sul fatto di non aver sospeso l'attività lavorativa in una giornata calda, consentendo la ripresa del lavoro nel primo pomeriggio, nonostante una temperatura di 34 gradi, ritenuta dai giudici "di per sé" incompatibile con lo svolgimento di lavori edili, senza che ciò trovasse alcun riscontro "tecnico, né esperienziale e soprattutto senza che una simile affermazione trovi aggancio in una condizione di allerta meteorologica giustificante l'astensione dalle attività fisiche e lavorative all'aperto". Sul punto la sentenza aggiunge peraltro che "è evidente che laddove si dovesse giungere ad un'affermazione come quella contenuta nella sentenza si dovrebbe affermare che in tutta la zona meridionale del Paese durante la stagione estiva è interdetta, in quanto pericolosa per la salute, ogni prestazione lavorativa che implica uno sforzo fisico all'aperto (i lavori edili, ma anche quelli svolti nei campi, la mietitura o la raccolta della frutta) ogniqualvolta la temperatura salga, il che è pacificamente contraddetto dai risultati dell'esperienza."

Pertanto, nessun profilo di colpa generica o specifica potevano, a giudizio della Cassazione, considerarsi accertate.

In merito poi all'addebito relativo alla mancata vigilanza sull'uso del copricapo da parte del lavoratore la Corte, dopo aver premesso che l'elmetto era stato fornito, osservato che il lavoratore aveva ingerito un consistente quantitativo di alcool, conclude che lo stesso avesse deliberatamente scelto di non indossarlo. Pertanto, confermando sul punto l'orientamento espresso in precedenti pronunce di legittimità con le quali era "già chiarito da questa Corte in caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al datore di lavoro -o a colui eventualmente preposto- sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva", la Cassazione assolve il datore di lavoro

Viste le considerazioni della sentenza in commento, val la pena citare due diverse pronunce della Corte di legittimità.

## Cassazione Penale sez. 4, 31 maggio 2022 n°21064

Nella recente sentenza del 31 maggio 2022 della medesima sez. 4, la Cassazione Penale esamina la morte di un operaio, questa volta bracciante agricolo, impiegato in una vigna nel Metaponto in qualità di addetto al trasporto delle cassette della frutta: l'uomo veniva colto da malore verso le 12.40 e, nonostante i soccorsi, risultati tempestivi, dei colleghi, decedeva per "iperpiressia da colpo di calore". Trascurando altri aspetti della pronuncia in esame, si annota che secondo la Corte di legittimità il giudizio di merito, conclusosi con l'assoluzione dei datori di lavori, non è passibile di censure in quanto, per quanto di ns. interesse, aveva

ritenuto congrue le **previsioni del DVR** adottato che, con riguardo alla mansione dei braccianti agricoli addetti alla vigna, indicava "adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio vale a dire limitare i tempi di esposizione a fattori [n.d.r. micro e macroclimatici] sfavorevoli [ndr, comprensivo, secondo il giudizio della Corte di primo grado, dei consigli che i lavoratori devono seguire nei periodi caldi], dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti".

## Cassazione Penale sez. 4, 29 settembre 2009 n° 38157

Già nel 2009, la Cassazione penale era stata chiamata a pronunciarsi sulla morte di un lavoratore per un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno in cui vi era una temperatura esterna molto elevata ed un alto tasso di umidità. La Corte d'appello di Catania aveva ritenuto addebitabile al datore di lavoro l'omicidio colposo in quanto "la raccolta delle angurie nella situazione ambientale accertata era di certo attività lavorativa faticosa. Ad essa, quindi, era connesso un rischio per la salute che era da considerare prevedibile dal datore di lavoro.". Questi era dunque in colpa perché, pur dovendo tutelare l'integrità fisica del suo dipendente, "non aveva valutato il rischio cui era esposto", "tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull'eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate". In particolare, a giudizio della Corte d'appello, e privo di censure di legittimità secondo la Cassazione, il datore di lavoro aveva il dovere di sottoporre l'operaio a visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso al sole in estate e di informare quest'ultimo dei rischi cui era esposto.

\_\_\_\_\_

Conclusivamente, pare che la Cassazione riconduca alla prevedibilità dell'evento (oltre che all'evitabilità) la responsabilità datoriale inerente il "rischio da calore": sia tale prevedibilità frutto di un processo valutativo necessario alla luce dell'esperienza del settore, sia essa conseguenza di un quadro meteorologico valutato in modo tecnico e non empirico ed individualistico, che tenga conto dei fattori generali e di quelli specifici e che sia sintetizzato in una previsione.